



TRIBUNALE DI PESARO

N. 177/08
 N. 150/07
 N. 3538
 N. 807

Foglio da considerarsi parte integrante del verbale di udienza del 24 giugno 2008 nella causa civile iscritta al n° 1500/07 e promossa da:

[redacted] (avv. B. Donati ed altri) - attori -

nei confronti

[redacted] - convenuta -

OGGETTO:
 CONTRATTO -
 INTERMEDIARIO

Il Tribunale

composto dai sigg:

dr. Francesco Paolo MISCIONE
 dr. Francesco NITTI
 dr. Davide STORTI

PRESIDENTE
 GIUDICE
 GIUDICE relatore

visto l'art. 16 del D.L. n° 5/2003,
 visto l'art. 281 sexies cpc;
 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti al termine della discussione orale,
 ha pronunciato la seguente

sentenza

Gli attori lamentano la violazione da parte della banca convenuta dei requisiti di forma e degli obblighi di informazione posti a carico dell'intermediario finanziario dal D.L. n° 415/96 e dal regolamento Consob n. 10943/97 - norme queste in vigore all'epoca della conclusione del contratto di acquisto dei titoli per cui è causa - in relazione agli acquisti di titoli argentini eseguiti presso la banca convenuta in data 29.9.1997 per un importo totale di £ 227.132.948, pari ad € 17.304,37 (vedere i fissati bollati in atti prodotti anche dalla convenuta).

Ma in primo luogo rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla banca convenuta a causa ed a seguito dell'adesione degli attori all'OPS della Repubblica Argentina, atteso che a) il trasferimento dei diritti e la rinuncia dell'investitore che ha accettato l'OPS della Repubblica Argentina ha infatti ad oggetto i diritti incorporati nel titolo obbligazionario, scambiato e restituito, con esclusione dei diritti al pagamento del corrispettivo

nei termini rinnovati con l'OPS; b) la rinuncia pertanto è efficace, come espressamente indicato nell'OPS, solo nei confronti della Repubblica Argentina che ha emesso i titoli, del trustee e del fiscal agent; c) la rinuncia non ha ad oggetto in alcun modo le azioni contrattuali od extracontrattuali, come quelle dedotte nel presente giudizio, proposte dal cliente investitore nei confronti della banca quale soggetto abilitato alla prestazione del servizio di investimento, azioni fondate sull'inadempimento contrattuale e sulla dedotta violazione di norme di legge inerenti alla specifica attività (risa dalla banca); d) l'adesione all'OPS non potrebbe mai pregiudicare le azioni di rivalsa della banca nei confronti della Repubblica Argentina, in quanto l'accoglimento della domanda comporterebbe la restituzione dei titoli alla convenuta e quindi farebbe salvo il diritto di questa al pagamento del corrispettivo dei titoli nei termini dell'OPS.

Ciò premesso, va accolta la domanda di nullità per difetto di forma scritta avanzata dagli attori.

L'art 18 del citato D.L.vo n 415/96 prescriveva infatti la forma scritta ad substantiam per il contratto di negoziazione, cioè il cosiddetto contratto quadro.

Non vi è prova in atti che sia stata rispettata tale forma, non essendo stato il contratto quadro allegato e non essendo stata fornita altra prova in merito.

La mancanza di forma scritta determina quindi la nullità del contratto, come espressamente stabilito dal citato articolo 23 e di tutti gli atti consequenziali, cioè degli ordini di acquisto eseguiti in forza di detto contratto quadro, quali sono appunto gli investimenti per cui è causa.

Alla nullità del contratto consegue l'obbligo della banca di restituire l'importo dell'investimento, pari ad € 117.304,37.

Deve riconoscersi anche il maggior danno ex art 1224 cc per svalutazione monetaria, essendo somme destinate all'investimento e quindi destinate ad un impiego verosimilmente inflattivo.

La nullità del contratto comporta naturalmente, ex art 1418 cc, la restituzione dei titoli oggetto di causa ovvero del tantundem, cioè i titoli scambiati dagli attori a seguito dell'accettazione dell'OPS, e la restituzione da parte degli attori delle somme percepite a titolo di cedole, non contestate nei loro ammontare, e pari a complessivi € 33.422,36 (27.479,16 + 4.341,37 + 1.601,46), con conseguente parziale compensazione con la somma riconosciuta dovuta agli attori.

Anche in questo caso la somma dovrà essere rivalutata dalla data dell'esborso, coincidente con la data dell'accredito sul conto, fino al saldo.

Non può essere invece accolta la richiesta di diminuzione del danno ex art 1227 cc.

Nessun rimprovero e quindi nessuna colpa infatti può essere mossa agli attori, atteso che a) nella scheda clienti gli attori avevano dichiarato di avere una bassa propensione al rischio certamente i titoli argentini vendutigli dalla convenuta non potevano considerarsi poco rischiosi; b) gli attori

hanno anche aderito all'OPS della Repubblica Argentina per ridurre al minimo i danni subiti a seguito del default della Repubblica Argentina.

Vengono ritenute assorbite le ulteriori domande, eccezioni ed argomentazioni svolte dagli attori e le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Pesaro così provvede :

- a) accoglie la domanda principale e per l'effetto dichiara la nullità delle operazioni di investimento per cui è causa;
- b) condanna la convenuta a restituire agli attori la somma di € 117.504,37, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso, coincidente con la data dell'addebito sul conto, fino alla data della sentenza ed interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
- c) condanna gli attori a restituire alla società convenuta i titoli ricevuti a seguito dell'adesione all'OPS della Repubblica Argentina e la somma di € 33.422,36, oltre rivalutazione dalla data dell'esborso, coincidente con la data dell'accredito sul conto, fino alla data della sentenza ed interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, somma questa che sarà pertanto portata in compensazione con quella riconosciuta dovuta agli attori;
- d) condanna la banca convenuta a rifondere agli attori le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 9.300,00, di cui € 500,00 per spese, € 4.300,00 per diritti e il resto per onorari e spese generali, oltre IVA e Cap come per legge;
- e) dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.

Così deciso in Pesaro in data 24.6.2008


Il Giudice estensore

dot. Davide Storti

Il Presidente

dot. Francesco Paolo Miscione

IL CANCELLIERE
Onofra Cappelletti



TRIBUNALE DI PESARO

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESARO

10-7-08 al n. 1066 al. Carlo

previo versamento di Lit. 173,00 (di cui €)

per trascrizione

IL CAPOARTISTA
EROGAZIONI CON IL CONTRIBUENTE

F. de. Angelis

